



proc. un. R.D.C.28-1/ 2023

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso

visto il ricorso proposto ex art. 74 e seguenti CCI dai fini della omologa del concordato minore proposto da _____ e _____

_____ assistita dall'avv. MARIA GRAZIA PICCININI (PCCMGR57A50E435G) in data 16 giugno 2023;

visti i documenti prodotti e la relazione dell'esperto nominato, dott.ssa MARIANGELA ANDREOLI;

vista l'integrazione come richiesta con decreto del 30 luglio 2023;

OSSERVA

Il ricorrente, esercente attività di impresa, dichiara di essere in possesso dei requisiti ex art 2 comma 1 lett. c) per l'accesso alla procedura e di proporre concordato minore familiare unitamente alla moglie convivente ai sensi dell'articolo 66 comma 1 CCI.

Lo strumento del concordato minore è, pertanto, ammissibile.

Il concordato minore proposto dai Sig.ri _____ e _____ prevede il pagamento parziale dei creditori privilegiati e chirografari, che attualmente ammontano ad euro 96.222,52, oltre le spese relative alla procedura che ammontano a € 6.441,26.

Il piano del Concordato prevede il versamento della somma di euro 250,00 mensili messi a disposizione per 84 mesi a partire dalla data di omologa del piano. In considerazione di tale disponibilità, la somma messa a disposizione dei creditori ammonterà ad € 21.000,00. Tale somma sarà destinata proporzionalmente a tutti i creditori, che pertanto verranno tutti soddisfatti nella misura di circa il 16,34% per i privilegiati e circa il 5,66% per i chirografari rispetto all'ammontare del credito alla data di presentazione della domanda. I creditori, dedotti i crediti prededucibili, saranno pagati in 7 quote distribuite annualmente.

A norma dell'articolo 74 comma 2 CCI il concordato minore liquidatorio, nel quale non è prevista la prosecuzione dell'attività, ma la mera liquidazione dei beni è ammesso solo quando



è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74, comma 2 del Codice).

Nel caso che ci occupa i ricorrenti non hanno previsto la prosecuzione di attività di impresa atteso che tra le spese non emergono somme per versamenti imposte o indicazioni sulle modalità di prosecuzione della attività pertanto il piano deve ritenersi liquidatorio, anche in considerazione della scelta dettata dalla proposizione congiunta ex art 66 CCI

Nessun apporto di risorse esterno è stato previsto con l'effetto di ritenere la proposta non ammissibile sotto il profilo oggettivo

Ritenuto di sollecitare il contraddittorio sul rilievo

PQM

concede 15 giorni per deduzioni

Si comunichi alla dott.ssa ANDREOLI MARIANGELA nominata dall'OCC e al ricorrente

Lanciano 15/08/2023

Il Giudice delegato

Dott.ssa Chiara D'Alfonso

Riguardo ai debiti sorti in funzione della procedura si segnala:

- Il preventivo del 27/01/2023 dell'Avv. Maria Grazia Piccinini per un compenso come



- legale della Procedura di € 3.828,35 comprensivo di accessori di legge **(Allegato 11)**;
- il compenso designato dall'OCC per il 20% all'Organismo e per l'80% al gestore della crisi ed accettato dal debitore, pari a € 2.525,17 iva inclusa **(Allegato 12)**;
 - spese anticipate dal Gestore della crisi per le indagini svolte per un importo pari a € 87,74 **(Allegato 13)**.

